

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

Determinazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie

“Rendiconto 2024. Riaccertamento parziale dei residui (punto 9.1 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011)”

Verbale n. 02 del 20.02.2025

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Conti nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 06.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 10.02.20025 – 09.02.2028, Revisore dei Conti del Comune di Albisola Superiore (SV);

Richiamato l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012);

Vista la bozza di determinazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie avente ad oggetto “Rendiconto 2024. Riaccertamento parziale dei residui (punto 9.1 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025-2027”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027 – approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) triennio 2025-2027”;
- la determinazione del Titolare della elevata qualificazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 60 del 06/02/2025, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui e della corretta imputazione a bilancio degli stessi, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 227, comma 6 quater, contestualmente all'approvazione del rendiconto, la Giunta Comunale adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto medesimo;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) ed in particolare il punto 9.1 che prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*;

Considerato che il Titolare di elevata qualificazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha richiesto una variazione urgente degli stanziamenti correlati a contributi destinati al finanziamento di interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia ed il molo Torre, dichiarando la necessità di procedere alla reimputazione al 2025 degli accertamenti ed impegni relativi prima del riaccertamento ordinario dei residui e ha pertanto richiesto una variazione di esigibilità relativamente a spese già impegnate nel bilancio 2024 che occorre necessariamente liquidare e pagare in tempi molto brevi, e comunque prima del riaccertamento ordinario, spese connesse ad entrate vincolate già accertate nel corso del 2024 ed oggetto di reimputazione in quanto contributi a rendicontazione;

Valutato che non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024, che deve essere deliberato dalla Giunta comunale, propedeuticamente al rendiconto della gestione 2024, con un unico provvedimento;

Considerato pertanto che la proposta di determinazione di riaccertamento parziale ha lo scopo di anticipare i tempi del riaccertamento ordinario al fine di permettere sia la tempestiva liquidazione delle spese la cui esigibilità si è perfezionata nel corso del 2025, sia la prosecuzione dell'iter amministrativo in corso;

Ritenuto pertanto di dover effettuare un riaccertamento parziale dei residui ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Preso atto che tale riaccertamento parziale apporta delle variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027 come illustrato nei prospetti redatti dal Settore Risorse Finanziarie ed illustrati nella citata determinazione;

Accertato che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio in ossequio alle norme di cui all'art. 193 del T.U.E.L.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie e dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;

Richiamati i principi contabili generali e in particolare il principio n. 18 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, *principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, nonché i principi di efficacia, efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE sulla proposta di determinazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie avente ad oggetto "Rendiconto 2024. Riaccertamento parziale dei residui (punto 9.1 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

Il Revisore
Dott.ssa Conti Antonella
F.TO DIGITALMENTE